

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

di **Gruppo Editoriale Trentino s.r.l.** con sede in Trento, Via Unterverger, codice fiscale 02144210222, in persona del suo legale rappresentante Graziano Angeli, rappresentata e difesa in virtù di procura considerata in calce al presente atto dall'Avv. Luciano Guerrini del Foro di Verona (c.f. GRRLCN50R17L781O) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Viale Nino Bixio 22/A il quale dichiara ai fini dell'art. 136, comma 1, c.p.a. recapito fax al numero 0458350402 e indirizzo P.E.C. avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it;

Ricorrente

contro

- il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Via Molise 2, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- la **Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Viale America 201, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Amministrazioni resistenti

e nei confronti

di G.R.P. Reti s.r.l. c.f. 12013570010, con sede legale a Torino, Lungo Dora Firenze n. 123 bis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

di TVP Italy s.r.l. c.f. 02078550445, con sede legale a San Benedetto del Tronto, Via Pasubio n. 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Parti controinteressate

per l'annullamento, previa sospensione:

1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – *Emittenza Radiotelevisiva. Contributi* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV" (**doc. 1**).

2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV" (**doc. 2**);

3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto;

con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria *de qua* includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

IN FATTO

La ricorrente è titolare di 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri in ambito locale a carattere commerciale con il marchio **TRENTINO TV**, ovvero dell'autorizzazione ministeriale rilasciata il 02.03.2023 con nota prot. DGSCERP/DIV.III/0044945 con l'associata numerazione LCN 10 per il bacino dell'area tecnica AT4B (ALTO ADIGE) (**doc. 3**) e dell'autorizzazione ministeriale rilasciata il 18.10.2022 con nota prot. DGSCERP/DIV.III/0147083 con l'associata numerazione LCN 10 per il bacino dell'area tecnica AT4A (TRENTINO) (**doc. 4**).

La ricorrente partecipava alle procedure di cui al D.P.R. n. 146/2017 per l'erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'annualità 2024.

Il 5 ottobre 2024 veniva pubblicata da parte del Ministero, la graduatoria provvisoria per l'annualità in questione (**doc. 5**), nella quale, relativamente al marchio "*TRENTINO TV*", la ricorrente veniva collocata nella posizione n. 102, quindi nella cosiddetta "fascia B" e pertanto penalizzata per quanto attiene l'ammontare degli importi dei contributi riconosciuti. La disciplina dei contributi in questione contempla infatti che "*Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca*

al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella.”

(art. 6, comma 2, secondo e terzo periodo, D.P.R. n. 146/2017).

In caso di esclusione delle contro-interessate la ricorrente sarebbe automaticamente collocata tra le prime cento emittenti, dal che si desume l'evidente interesse al ricorso.

Nelle graduatorie delle annualità precedenti “*TRENTINO TV*” era sempre stata inclusa nelle prime 100 posizioni. A seguito di tale collocazione fuori dalla “fascia A” della graduatoria provvisoria, in data 11 ottobre 2024 formulava al Ministero istanza di accesso agli atti riguardante la domanda di partecipazione di varie emittenti televisive che la precedevano, tra le quali “GRP VERA TV” della GRP Reti s.r.l. collocata al 66° posto; “VERA TV” della TVP Italy s.r.l. collocata al 60° posto, nonché di “Telemarche” della Italia Network s.r.l. collocata al 99° posto (**doc. 6**).

Il Ministero forniva la documentazione richiesta solamente il 14 novembre 2024(**doc. 7**).

Nell'attesa di quanto richiesto al Ministero, sulla scorta di documentazione di cui era possesso, il 31 ottobre 2024 la ricorrente inoltrava al Ministero istanza di riesame (**doc. 8**) della graduatoria provvisoria affinché venisse rivalutata la sussistenza dei requisiti di partecipazione di Italia Network s.r.l., GRP Reti s.r.l. e TVP Italy s.r.l. in vista dell'adozione della graduatoria definitiva.

In particolare, la ricorrente rilevava e segnalava - per quanto è di interesse nel presente ricorso - che dall'esame della domanda di partecipazione all'erogazione dei contributi per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. per il marchio “VERA TV” per la regione Marche, presentata a febbraio del 2021 e la domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio “GRP Televisione” per la regione Piemonte, presentata a febbraio 2022, risultava la sovrapposizione dichiarativa di alcuni dipendenti tra i due soggetti relativamente all'anno 2020 (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *a*) e *b*), D.P.R. n. 146/2017, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione e dell'attribuzione dei punteggi sono considerati i dipendenti occupati nel biennio precedente la presentazione della domanda).

Tale ripetizione non era evidentemente possibile e, quindi, le relative dichiarazioni apparivano mendaci, come tali atte a provocare l'esclusione dalla partecipazione ai bandi per le tre successive annualità (compresa quindi quella 2024) a norma dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 146/2017. A dimostrazione di quanto affermato, presentava i propri calcoli, che attestavano le percentuali di impiego dei dipendenti “sovrapposti”, dalla stessa individuati e indicati (**doc 9**, Allegato 01), segnalando altresì il fatto che nessun dipendente può essere impiegato più del 100% e più di 48 ore settimanali.

Evidenziava altresì come le domande per i contributi del 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio “GRP Televisione” per la regione Piemonte e quella per i contributi 2021 di TVP Italy s.r.l. per il marchio “VERA TV” per la regione Marche, risultassero sottoscritte dal medesimo soggetto, la sig.ra Bice Ledda, amministratrice di entrambe le società, che per la propria qualità era certamente a conoscenza di tale situazione.

Dalla visura e da atti pubblici era altresì risultato che tra TVP Italy s.r.l. e GRP Reti S.r.l. era intervenuta cessione di ramo d’azienda in data 4 settembre 2021 (**doc. 10** allegato 02) e che entrambe le società erano partecipate in quota pressoché totalitaria dalla Mail Express Group s.p.a. di Roma, quanto a GRP Reti al 90% e quanto a TVP Italy al 98% (**docc. 11 e 12**).

La TVP Italy s.r.l. aveva infatti ceduto a GRP Reti s.r.l. *“il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività radiotelevisiva di produzione e di diffusione del programma televisivo “POUR PARLER”, di vendita di spazi televisivi; comprendente a titolo descrittivo e non esaustivo **il personale adibito all’attività di produzione, le attrezzature digitali di bassa frequenza, l’associato LCN 639 e l’autorizzazione di Fornitore di Servizi Media Audiovisivi con il marchio “VERA SPORT”, limitatamente alla regione Marche**”* (enfasi aggiunta).

L’istante denunciava al Ministero che la GRP Reti s.r.l., anche acquisendo tale personale a settembre 2021, non avrebbe potuto inserirlo nella domanda per l’annualità 2022 in quanto addetto a un marchio (“VERA SPORT”) non corrispondente a quello per cui la cedente TVP Italy aveva presentato domanda di contributi (“VERA TV” ANNO 2020) e che, dall’atto pubblico non era possibile rilevare i nominativi del personale incluso nella cessione.

Chiedeva quindi che il Ministero, previa verifica della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle due società nella procedura per l’annualità 2022, provvedesse **all’esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’erogazione dei contributi per i tre anni successivi (e pertanto inclusa l’annualità 2024) e alla revoca dei contributi erogati a norma dell’art. 4 comma 3, e dell’art. 8, D.P.R. n. 146/2017.**

Il 20 Novembre 2024 il Ministero comunicava alla ricorrente, senza fornire motivazione alcuna, che, a seguito dell’istanza presentata, si era determinato a escludere dalla procedura Italia Network s.r.l., ma non anche GRP Reti S.r.l. e TVP Italy S.r.l..

In pari data pubblicava sul proprio sito la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi per l’annualità 2024, nella quale Gruppo Editoriale Trentino s.r.l. era collocato nella posizione n. 102, GPR Reti s.r.l. nella posizione 66 e TVP Italy s.r.l. nella posizione 60.

La ricorrente accertava altresì come il programma “Pour parler” in realtà facesse parte del palinsesto del marchio “Vera TV” e non “Vera Sport” e che nonostante l’apparente trasferimento con l’atto di cessione d’azienda alla società GRP Reti, ha continuato ad esserlo

anche negli anni successivi e certamente nell'anno 2022 (cfr programmazione "Vera TV" (doc. 13).

DIRITTO

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà.

Dall'esame della domanda di partecipazione **per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. collegato al marchio "VERA TV" per la regione Marche**, dei contributi agli FSMA di cui al D.P.R. n. 146/2017 presentata a febbraio del 2021 e la **domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio "GRP Televisione" per la regione Piemonte**, presentata a febbraio 2022, **risulta evidente la sovrapposizione (i.e. duplicazione) dei medesimi dipendenti dichiarati da entrambe per l'annualità 2020: (domanda 2021 di TVP Italy riferita ai dipendenti 2019 e 2020 e domanda di GRP Reti 2022 riferita ai dipendenti 2020 e 2021).**

La circostanza è emersa a seguito dell'accesso agli atti da parte della ricorrente e ricavata dalla documentazione acquisita autonomamente nonché fornita dal Ministero.

Dall'analisi comparata della domanda 2021 della TVP Italy srl (riferita quindi al biennio dipendenti 2019-2020) e della domanda 2022 della GRP Reti srl (riferita al biennio dipendenti 2020-2021) sono state rilevate e riportate nell'elaborato peritale a seguito di analitico conteggio le seguenti duplicazioni del personale dipendente:

- Christian Di Bonaventura, full-time, dal 1/09/2020 al 31/12/2020 (4 mesi);
- Corinna Di Matteo, full-time, dal 1/12/2020 al 31/12/2020 (1 mese);
- Enrico Tassotti, full-time, dal 12/10/2020 al 31/12/2020 (3 mesi);
- Giuseppe Carbonara, full-time, dal 12/10/2020 al 31/12/2020 (3 mesi);
- Manuela Cermignani, full-time, dall'8/07/2020 al 31/12/2020 (6 mesi);
- Pierluigi Bollettini, part-time 97,5%, dall'1/06/2020 al 31/12/2020 (7 mesi);
- Ermelina Coccia, part-time 62,5%, dall'1/01/202 al 31/12/2020 (12 mesi).

Il termine "duplicazione" sta a significare che per i periodi indicati vi sono dei dipendenti che risultano con una percentuale di impiego del 100% per entrambe le emittenti e, pertanto, come se avessero lavorato full-time per tutte e due le aziende per mesi, ovvero che dipendenti con una percentuale di impiego part-time, sommate le ore contrattuali previste, superano il limite delle 48 ore settimanali di orario di lavoro in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2022.

L'accertamento matematico delle duplicazioni del personale dipendente sopra elencate, incompatibili anche con la normativa italiana sulla protezione dei lavoratori, non può essere imputata all'effetto della cessione del ramo d'azienda intervenuta tra TVP Italy s.r.l. e GRP Televisioni il 4 settembre 2021, peraltro afferente al marchio "VERA SPORT".

Il Ministero convenuto, nel suo chiarimento n. 20 sulle procedure di bando FSMA ed LCN pubblicato (tra gli altri) sul sito internet dell'Amministrazione, afferma che è possibile, per il soggetto acquirente, inserire i dipendenti del ramo ceduto nella propria domanda, purché **siano stati effettivamente applicati al marchio oggetto della domanda e per la medesima regione.**

Il che esclude poi implicitamente, ma per definizione, che il cedente possa a sua volta dichiarare i medesimi dipendenti per lo stesso periodo.

Pertanto, al di là degli effetti riguardanti l'imputazione del personale derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda di TVP Italy s.r.l., non era in ogni caso possibile per GRP Reti srl inserirli - con riferimento alle annualità 2020-2021- nella propria domanda di contributo del 2022, **per il marchio "GRP Televisioni" del Piemonte**, in quanto nel 2020 detti dipendenti erano pacificamente e totalmente applicati al marchio "Vera TV", come attestato dalla domanda di contributi del 2021 da parte TVP Italy s.r.l. e solo da uno sconosciuto momento del 2021 applicati dalla predetta società al marchio "Vera Sport", **autorizzato unicamente nella regione Marche**, quale ramo d'azienda ceduto alla GRP Reti s.r.l. il 4 settembre 2021.

La GRP Reti ha quindi non solo inammissibilmente fatto propri i menzionati dipendenti sin dal 2020, come riportato nella domanda di contributi del 2022, ma li ha altrettanto inammissibilmente attribuiti totalmente per l'annualità 2021 al marchio "GRP Televisioni" autorizzato nel Piemonte e non a quello acquisito "Vera Sport" autorizzato nelle Marche, al quale, come si desume dall'atto notarile di cessione, in quel momento erano applicati.

Sta di fatto che il marchio "VERA SPORT" dal momento dell'acquisizione da parte di GRP Reti sparisce completamente in quanto non viene più esercitato dalla GRP Reti, né nelle Marche, né nel Piemonte e il programma "Pour parler" apparentemente facente parte della programmazione del marchio "Vera Sport" sulla scorta di quanto riportato nell'atto di cessione d'azienda, mentre in realtà la sua diffusione permane in capo alla cedente nel palinsesto della programmazione di "Vera TV" nella regione Marche.

La duplicazione dei dipendenti non può quindi trovare giustificazione nella cessione di ramo d'azienda afferente al marchio "VERA SPORT" e pertanto rende evidente il mendacio nella domanda di accesso ai contributi del 2022 reso da entrambe le controinteressate.

Tutte queste circostanze erano state rappresentate da parte della ricorrente al Ministero nella propria istanza di revisione della graduatoria provvisoria dei contributi per l'annualità 2024, ma

inspiegabilmente e senza fornire motivazione il Ministero non ne ha tenuto alcun conto, come emerge dalla determinazione di cui è stata data comunicazione alla ricorrente il 20 novembre 2024 (doc. 1 impugnato) da cui è poi scaturita la graduatoria definitiva (doc. 2 impugnato).

Il Ministero avrebbe invece dovuto provvedere, verificata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle due società nella procedura per l'annualità 2022, **all'esclusione dalla partecipazione alle procedure per l'erogazione dei contributi per i tre anni successivi (e pertanto inclusa l'annualità 2024) e alla revoca dei contributi già erogati** a norma dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e alla revoca dei benefici già erogati con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla decadenza a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (le dichiarazioni rese nelle procedure ex D.P.R. n. 146/2017 sono rilasciate nelle forme previste dagli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000).

Infatti: *“qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 per la concessione del contributo, questo è revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio”,* e inoltre *“La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, ...omissis..., l'intero ammontare percepito, ...omissis..., nonché l'esclusione dalla partecipazione per l'erogazione dei contributi per i due anni successivi.”* (enfasi aggiunta).

Il Ministero avrebbe dovuto e potuto rilevare le dichiarazioni non veridiche sui dipendenti, **ma non lo ha fatto**, mendacio **certamente conclamato per la GRP Reti s.r.l.**, che non avrebbe quindi potuto partecipare alle graduatorie contributi per le TV Commerciali 2023 e 2024 per le ragioni dianzi evidenziate, **ma invero anche della TVP Italy srl.** che si è resa complice consapevole ed evidente del travaso dei dipendenti.

Nella propria domanda di contributi dell'anno 2022 per il marchio “VERA TV”, TVP Italy ha infatti omesso di indicare i dipendenti in forza all'emittente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 (fino a settembre), come aveva invece fatto nella propria domanda del 2021, come invece avrebbe dovuto fare posto che tali dipendenti erano certamente stati al suo servizio in quei periodi. Appare evidente che tale mendace omissione è stata realizzata al fine di tentare di dissimulare la sovrapposizione con la dichiarazione a sua volta mendace che avrebbe svolto la società “consorella” GRP Reti s.r.l. nel 2022, posto che i dipendenti in questione non erano

certamente stati al suo servizio in quei periodi e non lo sono diventati neanche a seguito dell'acquisito del ramo di azienda del 4 settembre 2021.

La circostanza, oggettivamente inspiegabile se traguardata in una situazione di normalità concorrenziale, particolarmente accentuata nel settore radiotelevisivo, dove ogni emittente cerca di sfruttare al massimo ogni possibile vantaggio, non può che essere disvelata dal fatto che **TVP Italy s.r.l., sicura di restare comunque tra le prime 100 emittenti, nel non dichiarare i dipendenti in forza all'azienda nella domanda di contributi dell'anno 2022 e con certezza assoluta quelli dell'anno 2020 associati al mai ceduto marchio "Vera TV",** con la propria condotta omissiva ha certamente e scientemente favorito la GRP Reti s.r.l. a salire nel gruppo delle prime 100 tv, inducendo evidentemente in errore il Ministero in sede di verifica dei requisiti di quest'ultima in sede di partecipazione e di attribuzione dei punteggi.

Ciò è avvenuto mediante un travaso dei dipendenti dall'una all'altra società che ha consentito ad entrambe di collocarsi in posizione utile privilegiata (primi cento posti) e di cui l'amministratrice di entrambe non poteva non essere a conoscenza.

E' doveroso rammentare ancora una volta che dal 10 giugno 2021 la società Mail Express Group S.r.l. aveva assunto il controllo sia di TVP Italy sia di GRP Reti e che entrambe le società controinteressate all'epoca dei fatti erano amministrate dalla stessa Sig.ra Bice Ledda.

Parimenti dovrà quindi essere esclusa dalla graduatoria TVP Italy.

Sulla domanda cautelare

Nulla occorre aggiungere rispetto a quanto sopra riportato con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto ai profili di danno, si evidenzia come la mancata esclusione di GRP Reti s.r.l. e TVP Italy s.r.l. dalla graduatoria dei contributi del 2024 abbia sicuramente conseguenze economiche dirette nei confronti della ricorrente, che si trova collocata in graduatoria nella posizione 102 e pertanto nella fascia B contributiva in ragione del disposto dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 che ne destina la parte significativamente rilevante alle prime cento emittenti (la differenza tra la 100esima tv e la 101esima tv risulta essere la considerevole cifra di € 392.743,90).

La richiesta dell'esclusione dalla graduatoria delle controinteressate e l'inserimento della ricorrente, perderebbe importante parte del suo significato economico se dovesse avvenire nei tempi necessari per pervenire a una pronuncia nel merito del presente ricorso, cosicché si insiste per la proposta istanza cautelare.

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Alla ricorrente è noto l'orientamento di codesto TAR in materia di giudizi sui contributi in questione. Pertanto, laddove codesto on. Collegio ritenga di confermare il detto orientamento, la ricorrente **chiede** di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami a tutti i soggetti collocati nella graduatoria per l'annualità 2024 ex D.P.R. n. 146/2017, indicandone le modalità secondo i precedenti in materia (da ultimo ad es. ord. 23614/2024).

Tutto ciò premesso, la società ricorrente Gruppo Editoriale Trentino, a mezzo del sottoscritto procuratore, con riserva di ogni ulteriori deduzione, eccezione, osservazione, istanza, motivi aggiunti e conclusione,

chiede

che l'on. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- **in via cautelare**: sospendere la graduatoria 2024 di cui in narrativa;
- **nel merito**: annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale provvedimento e condanna alla riformulazione della graduatoria *de qua* includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm., si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Il difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio e in udienza pubblica.

Verona, 20 gennaio 2025

Avv. Luciano Guerrini